

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori, GRECO, ZANNINI e SANSONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1960

Concessione di indennizzi agli ex titolari di concessioni agricole in Cirenaica, perdute per effetto dell'Accordo Italo-Libico del 2 ottobre 1956, ed ai titolari di proprietà agricole in Cirenaica, che non abbiano ottenuto dopo l'Accordo il materiale godimento e la diretta disponibilità dei loro beni

ONOREVOLI SENATORI. — Oggetto del presente disegno di legge è la concessione di indennizzi ai privati cittadini italiani che in seguito alla guerra e senza loro colpa hanno perduto, nei territori delle ex provincie cirenaiche, per effetto dell'Accordo tra l'Italia e la Libia del 2 ottobre 1956, le loro proprietà agricole ancora sottoposte al vincolo della clausola risolutiva e che avevano acquistate, con le modalità previste dalle leggi dell'epoca, quali concessioni da valorizzare; ed ai privati cittadini italiani titolari di proprietà agricole nei territori delle ex provincie cirenaiche, i quali, dopo lo scambio delle ratifiche dello Accordo tra l'Italia e la Libia già citato — accordo che sancisce il rispetto dei diritti ed interessi italiani in Libia — non hanno in pratica potuto e non possono tuttora esercitare, in conseguenza della situazione locale e di atti del Governo libico, il materiale godimento e la diretta disponibilità dei propri beni.

Esporremo succintamente le ragioni che non solo giustificano, ma rendono doverosa

la sollecita approvazione di un provvedimento di ristoro dei danni subiti da queste due categorie di connazionali, come del resto ha riconosciuto a suo tempo anche il Governo, accettando i due ordini del giorno presentati sull'argomento alla Camera dei deputati dagli onorevoli Romualdi e Bruno Romano al termine della discussione dello stato di previsione delle spese del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

* * *

Primo caso: Titolari nei territori delle ex provincie cirenaiche di proprietà agricole sottoposte al vincolo della clausola risolutiva.

Il regio decreto 7 giugno 1928, n. 1695, che disciplina la materia delle concessioni agricole, pastorali ed industriali in Tripolitania e Cirenaica, stabiliva per quanto riguardava in particolare le concessioni agricole:

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1) la concessione di lotti potrà farsi mediante *trasferimento della proprietà* sottoposta a clausola risolutiva e con obbligo di pagamento, anche a rate, del prezzo stabilito;

2) la clausola risolutiva verrà applicata (su parere espresso dal Comitato di Colonizzazione istituito presso il Governo della Colonia) quando il concessionario o non abbia eseguito, entro il termine fissato, le opere di trasformazione fondiaria, o non abbia adempiuto agli altri obblighi assunti;

3) il riscatto sarà concesso (sempre su parere del Comitato di Colonizzazione succitato) ad opere ultimate.

A sua volta, il decreto ministeriale 30 luglio 1928 (Norme per la esecuzione del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1695), stabiliva:

1) i disciplinari di concessione conterranno in particolare norme circa:

il prezzo;

il tempo e la progressione con la quale deve essere fatta la sistemazione fondiaria;

gli obblighi gradualmente del concessionario agli effetti della trasformazione predetta;

l'indicazione della superficie del lotto da adibire a cultura arborea e la progressione di questa opera di avvaloramento;

l'obbligo della costruzione di un fabbricato rurale adeguato alla azienda;

l'obbligo di immettere nel lotto almeno una famiglia di contadini e il relativo tipo di contratto;

l'indicazione degli allevamenti da praticare nella concessione;

2) il concessionario dovrà versare la metà del prezzo stabilito alla stipulazione del *contratto di concessione* ed obbligarsi a versare il rimanente anche a rate, entro un termine non maggiore di dieci anni;

3) l'Ufficio Fondiario rilascia il *titolo definitivo di proprietà* con la iscrizione della clausola risolutiva;

4) il concessionario si libera da ogni vincolo presso il Governo coloniale, quando questo, su conforme parere del Comitato di Colonizzazione, dichiara che egli ha compiuto la messa in valore del lotto in conformità del disciplinare;

5) nel caso d'accertata persistente inadempienza alle norme del disciplinare, il Governo, sentito il Comitato di Colonizzazione, pronuncia la revoca della concessione.

Da quanto precede, risulta che *la firma del contratto di concessione veniva a stabilire tra Governo e concessionario un impegno reciproco*:

da parte del Governo, ad assicurare al concessionario, qualora questi ottemperasse nel tempo, nel modo e nella progressione voluti, agli obblighi prescritti, il godimento della proprietà sottoposta a vincolo risolutivo, e successivamente a trasformare detta proprietà condizionata in proprietà assoluta;

da parte del concessionario, a valorizzare come prescritto, nel tempo, nel modo e nella progressione voluti, la concessione, pena la revoca della stessa (da notare, però, che l'articolo 22 del decreto ministeriale 30 luglio 1928 stabilisce che anche in caso di revoca per inadempienza, il Governo della Colonia, su parere del Comitato di Colonizzazione, può consentire, a suo insindacabile giudizio, che la somma utilmente spesa dal concessionario, determinata in base a calcolo estimativo, gli sia rimborsata in tutto o in parte).

Ed è ancor più chiaro che tra Governo e concessionario veniva a stabilirsi un impegno reciproco, quando si consideri che l'articolo 24 del decreto ministeriale 30 luglio 1928 stabiliva: « Nei disciplinari delle concessioni deve essere inserita una disposizione per la quale le vertenze sull'interpretazione dei contratti di concessione e sulla applicazione delle norme contenute nel presente decreto sono sottoposte al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale di tre membri uno nominato dal Governo della Colonia, uno scelto dal concessionario, ed il terzo designato dal Presidente del tribunale di Tripoli o di Bengasi.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questi sono dunque i fondamenti giuridici del negozio intercorso tra Governo italiano e concessionari: si tratta ora di vedere come successivamente le due parti si siano comportate in ordine agli impegni presi.

Quanto ai concessionari, il fatto che essi mantenevano il pieno possesso delle proprie concessioni allo scoppio della guerra nel 1940, quando cioè esisteva in Cirenaica una Amministrazione regolarmente funzionante, prova inequivocabilmente — a norma di legge — che essi non avevano dato alcuna giustificazione a motivi di revoca, la quale infatti non era stata pronunciata.

A partire dal 20 giugno 1940 entrava poi in vigore il decreto governativo 20 giugno 1940, n. 448089 che disponeva:

« Il Governatore Generale della Libia

Visto l'articolo 20 del decreto ministeriale 30 luglio 1928;

Visto il regio decreto 29 luglio 1928, n. 2033;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1929;

Visto il decreto governativo 22 giugno 1925, n. 199;

Visto il regio decreto 3 aprile 1937, numero 896;

Visto il decreto governativo 27 novembre 1937, n. 24898;

considerato che *l'attuale situazione non permette ai concessionari proprietari agricoli metropolitani e mussulmani di compiere nei termini prescritti le opere di avvaloramento e dei successivi atti aggiuntivi;*

ritenuta l'opportunità di autorizzare di ufficio il rinvio di quelle opere che specialmente per mancanza di mano d'opera e deficienza di materiale da costruzione non possono essere effettuate;

sentito il parere favorevole espresso dal Comitato di Colonizzazione nella seduta del 15 giugno 1940;

decreta:

sono rinviate d'ufficio all'annata agraria 1940-41 tutte le opere di avvaloramento e di trasformazione agraria previste per l'annata 1939-40 da disciplinari di concessione,

atti aggiuntivi e piani annuali di avvaloramento che i concessionari e proprietari agricoli metropolitani e mussulmani non possono effettuare.

Tripoli, li 20 giugno 1940.

p. il Governatore Generale

F.to BRUNI »

Le condizioni che avevano giustificato la emanazione del decreto non migliorarono affatto negli anni successivi, ma al contrario peggiorarono decisamente, come è provato anche ufficialmente nella relazione al disegno di legge per la ratifica e la esecuzione dell'Accordo Italo-Libico 2 ottobre 1956 da parte del Senato, dalla quale relazione stralciamo qualche brano:

« *Omissis*

Già nelle settimane immediatamente precedenti al 10 giugno 1940, in previsione dello inizio delle ostilità, vennero inviati alle colonie marine e montane in Italia varie migliaia di ragazzi dai 4 ai 14 anni, figli di coloni e di operai, i quali rimasero bloccati fin al 1947-48, contemporaneamente, molte altre persone, specialmente donne e minori, rimpatriarono spontaneamente.

... *Omissis* ...

La popolazione italiana della Cirenaica andò fortemente riducendosi per effetto degli avvenimenti bellici del 1941 e 1942 e le poche migliaia di persone rimaste furono obbligatoriamente evacuate per ordine del Comando superiore italiano e con il consenso di Roma, nella imminenza della intera e definitiva occupazione inglese del territorio, nel novembre dicembre 1942.

... *Omissis* ...

In seguito a ciò, nel gennaio 1943, le forze di occupazione non trovarono praticamente in Cirenaica alcun italiano al di fuori di pochi religiosi e di qualche isolato sottrattosi al rastrellamento delle nostre forze di polizia, mentre circa 40.000 ne trovarono in Tripolitania, molti dei quali con famiglie in Italia ».

Come si vede, dopo il giugno 1940, in seguito alle difficoltà determinatesi in Cirenaica per lo stato di guerra, le scadenze dei disciplinari di concessione furono logicamente ed inevitabilmente sospese e nessun obbligo, nè sotto il profilo giuridico, nè sotto quello umano, può quindi essere addebitato ai concessionari a partire da tale data. Nondimeno, i concessionari continuarono a curare e ad avvalorare le loro terre con spirito altamente pionieristico e con un entusiasmo, che alla luce dei successivi del tutto inaspettati avvenimenti, possiamo veramente definire sprecauti. Nell'estate del 1941, i concessionari di Barce ritirarono dal Consorzio Agrario di quella località, e pagarono, una grossa partita di trattatrici Fiat 50; molti continuarono con gravi sacrifici, certo ignorati dagli organi ufficiali, la costruzione di pozzi e case; altri continuarono come poterono le piantagioni, certamente non seguendo ortodossamente i disciplinari, per cui anche se nel complesso l'opera di avvaloramento raggiunse il volume previsto, non mancavano i casi, in cui, dal punto di vista formale, il pieno avvaloramento poteva con qualche pretesto essere disconosciuto. Si hanno prove di concessionari che misero a dimora nel 1941 e nel 1942 oliveti e vigneti, che costituirono stalle con bestiame importato da Tripoli, che introdussero gruppi elettrogeni e mulini sempre dalla Tripolitania, con enormi sacrifici per i difficili trasporti. E al momento della definitiva ritirata, vi era ancora nei campi qualche concessionario intento alla cura delle sue piantagioni e deciso a non allontanarsi a nessun costo dalla sua terra, nemmeno dopo il bando di evacuazione: dovette essere prelevato dagli agenti della PAI incaricati appunto della esecuzione del bando di evacuazione di tutta la popolazione civile. La fine effettiva della colonizzazione in Cirenaica fu dunque determinata proprio da questo atto di sfollamento forzoso.

Pertanto, è chiaro ed inequivocabile che tutti i concessionari, i quali al momento della emanazione del decreto governativo 20 giugno 1940, n. 448089, conservavano il pieno possesso delle loro concessioni, debbono esser considerati, a norma di legge, concessionari

che fino a quel momento avevano adempiuto nel tempo, nel modo e nella progressione voluti agli obblighi di colonizzazione stabiliti dai disciplinari e che comunque non avevano dato luogo alla emanazione di un provvedimento di revoca; e che alla fine delle ostilità dovevano perciò a buon diritto essere posti nuovamente nella condizione di ottenere la liberazione delle loro proprietà in Cirenaica dalla clausola risolutiva, come avevano potuto fare i concessionari della Tripolitania per il solo fatto che ad essi era stato concesso di rimanere sul posto.

Purtroppo invece, la conclusione a tutti nota della guerra impediva ai concessionari di fare ritorno alle loro terre: a ciò si opposero infatti in un primo tempo l'Amministrazione militare inglese della Cirenaica, in un secondo tempo il Governo dell'Emirato della Cirenaica, ed infine il Governo del Regno Unito di Libia. Ad essi si deve addebitare pertanto se la colonizzazione non fu ripresa quando le circostanze lo consentirono nuovamente e se le concessioni valorizzate decadde al punto che in alcune non si ha più traccia non solo delle piantagioni, ma neanche delle costruzioni.

Nel 1950, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò disposizioni economiche e finanziarie relative al nuovo Stato libico, con una Risoluzione del 15 dicembre, in cui fra l'altro si affermava solennemente il rispetto dei diritti ed interessi italiani in Libia.

Nell'Accordo successivamente concluso, in data 2 ottobre 1956, dall'Italia con la Libia, e che è detto di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, il Governo libico, richiamandosi al disposto della suddetta risoluzione, articolo 6, paragrafo I, in merito al rispetto dei diritti ed interessi dei cittadini italiani in Libia, dichiarava allo articolo 9 che:

« nessuna contestazione, anche da parte di singoli, potrà essere avanzata nei confronti della proprietà di cittadini italiani in Libia, per fatti del Governo e della cessata Amministrazione italiana della Libia, inter-

tervenuti anteriormente alla costituzione dello Stato Libico.

Il Governo libico garantisce pertanto ai cittadini italiani proprietari di beni in Libia, nel rispetto della legge Libica, il libero e diretto esercizio dei loro diritti ».

Sempre all'articolo 9, il Governo libico dichiarava :

« Il Governo della Libia, per effetto della successione di sovranità tra i due Stati essendo subentrato nei poteri del Governo italiano anche per quanto riguarda tutte le concessioni agricole ed urbane, da quest'ultimo a suo tempo accordate, ha provveduto mediante Commissione mista ed in conformità alla disposizione di cui all'articolo 9 paragrafo I della Risoluzione, ad accertare lo stato di adempimento degli obblighi previsti dai disciplinari.

In seguito ai risultati dell'accertamento effettuato, il Governo della Libia dichiara che per le concessioni elencate nell'elenco D è stato constatato l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti e si impegna pertanto a rilasciare, entro tre mesi dalla ratifica del presente Accordo, i titoli di piena e definitiva proprietà, con cancellazione della clausola risolutiva, per gli immobili elencati nel medesimo allegato D, a condizione che i titolari abbiano provveduto e provvedano al pagamento del saldo del prezzo d'acquisto stabilito all'atto della concessione ».

Si fa notare che l'articolo 9 paragrafo I della succitata Risoluzione stabilisce che la validità dei patti coloniali non sarà riconosciuta in tutti quei casi nei quali venga accertato che il concessionario non ha adempiuto agli obblighi stabiliti nello atto di concessione. Ma è chiaro che questa disposizione deve essere intesa nello spirito della Risoluzione, la quale ha inteso salvaguardare i diritti ed interessi dei cittadini italiani in Libia: tant'è vero che il Governo libico, richiamandosi all'articolo 6 paragrafo I che parla appunto del rispetto dei diritti ed interessi dei cittadini italiani in Libia, ha dovuto riconoscere che nessuna contestazione, anche da parte di singoli, potrà essere avanzata nei confronti della proprietà di citta-

dini italiani in Libia, per fatti del Governo e della cessata amministrazione italiana della Libia, intervenuti anteriormente alla costituzione dello Stato Libico.

Non si capisce dunque perchè poi il Governo libico contravvenga in pieno a tale norma di valore generale, quando si tratta di applicarla alle concessioni della Cirenaica, dato che in effetti, con l'accertamento delle concessioni adempienti effettuato mediante Commissione mista nel 1956 — il quale, come si sa, ha dato una percentuale bassissima di riconoscimenti e all'opposto una percentuale quasi totalitaria di revoche — si sono calpestate non solo le più evidenti ragioni che militano in favore dei concessionari o comunque a loro giustificazione, ma non si è tenuto conto dei precisi impegni tuttora sussistenti tra Governo italiano e concessionari in materia di concessioni, impegni che si possono riassumere come segue :

1) esistenza di un contratto di concessione tra Governo italiano e concessionari, con precisi obblighi da ambo le parti;

2) disposizione che prevede per i concessionari *inadempienti per loro colpa*, la possibilità di ottenere il rimborso degli investimenti utilmente effettuati;

3) disposizione che rimanda la risoluzione delle controversie e una commissione inappellabile di tre membri, uno dei quali nominato dal concessionario;

4) regolare accertato compimento da parte del concessionario degli obblighi di colonizzazione fino al 20 giugno 1940;

5) decreto Governatoriale 20 giugno 1940, n. 448089, di moratoria degli obblighi di colonizzazione che esime i concessionari dal rispetto dei termini fissati: ciò però non ha prodotto l'arresto della colonizzazione, che è continuata finchè è stato umanamente possibile con risultati apprezzabili;

6) ordine di evacuazione di tutta la popolazione civile dalla Cirenaica emanato dalle autorità locali nel novembre 1942 e dalle stesse posto in atto tra il novembre e il dicembre dello stesso anno.

Anzichè tener conto di quanto sopra e del fatto che il rientro dei concessionari al termine della guerra è stato vietato proprio dalla Libia, causando così la completa rovina delle concessioni, il Governo libico ha imposto a quello italiano un accertamento dei risultati che evidentemente a 15 anni di distanza, in aziende che vennero abbandonate alla loro sorte poco dopo l'impianto delle piantagioni e che erano pertanto destinate a sparire per effetto del clima particolarmente duro, anche senza le devastazioni prodotte dalla guerra e dalla furia combinata delle cabile e delle greggi, non poteva accertare altro che ciò che al Governo libico interessava: tantopiù che non risulta che tutte le aziende abbiano potuto essere ispezionate, sia per ragioni ambientali, sia perchè l'Amministrazione della proprietà italiana con sede in Bengasi, alla quale spettava la amministrazione delle condizioni nel periodo di transizione tra il 1950 e la conclusione degli Accordi Italo-Libici, non ne possedeva un elenco completo: tant'è vero che gli avvisi di revoca, compilati in base a tale elenco, non sono pervenuti alla totalità dei concessionari, ma solo a una parte.

Pertanto, se i concessionari italiani, sono costretti dalla irreversibile conclusione dell'Accordo Italo Libico, ad accettare la perdita delle concessioni, essi però possono pretendere che il Governo italiano li risarcisca convenientemente del bene perduto, inteso nella sua accezione strettamente patrimoniale, ivi comprendendo e conteggiando naturalmente anche tutti gli investimenti fatti dai concessionari stessi e per i quali nessun corrispettivo è previsto nella legge di ratifica dell'Accordo Italo-Libico già citato, diversamente da quanto è invece stato fatto per vari Enti, ed in particolare per l'I.N.P.S., al quale l'articolo 5 della legge di ratifica garantisce un rimborso forfettario delle somme erogate fino al 30 novembre 1956 a favore della propria attività di colonizzazione in Tripolitania. Vero è che l'I.N.P.S. è uno degli enti di cui l'Accordo Italo-Libico del 2 ottobre 1956 prevede *sic et simpliciter* il trasferimento alla Libia, mentre le concessioni

private sono state, almeno in teoria, riconosciute ai titolari italiani.

Ma appunto per questo motivo sarà possibile al Governo italiano richiedere alla Libia il pagamento delle opere realizzate dai concessionari italiani nelle concessioni da essi perdute, e le somme così ricavate alleggeriranno senza dubbio notevolmente l'onere che lo Stato dovrà sopportare per risarcire i beni che sono oggetto del presente disegno di legge. Del resto, il Governo libico ha pur consentito in passato che gli occupanti libici delle concessioni in questione, pagassero regolarmente ai titolari italiani un canone di affitto per le abitazioni e le attrezzature, mentre non ha mai consentito che un canone venisse versato per la terra: non v'è ragione dunque perchè non abbia ad accogliere la richiesta di pagamento di tali costruzioni ed opere, ora che sono passate in suo possesso in una con la terra. E se il Governo libico non accogliesse la richiesta, non v'è ragione perchè il Governo italiano non abbia a rivalersi sulle somme che esso deve alla Libia in esecuzione dell'Accordo Italo libico del 2 ottobre 1956.

Secondo caso: titolari di proprietà agricole assolute nei territori delle ex provincie cirenaiche.

Anche i proprietari assoluti furono fatti partire coattivamente dalla Cirenaica nel 1942. Dopo la guerra, le autorità succedute in Cirenaica a quelle italiane, si opposero al ritorno dei proprietari alle loro terre, che caddero in mano di incompetenti profittatori, con le conseguenze che ben si possono immaginare. Non si poteva porre il minimo rimedio a questa situazione, poichè ancora non esistevano rapporti di sorta tra le autorità italiane e le nuove autorità cirenaiche. Nel 1950, finalmente, le Nazioni Unite riunite in assemblea generale il 15 dicembre 1950, emanavano una importante risoluzione riguardante il Regno Unito di Libia, in cui tra l'altro si sanciva il rispetto dei diritti ed interessi italiani in quel paese. Sulla base di questo riconoscimento, si iniziarono quindi delle trattative dirette tra l'Italia e la Libia per la conclusione di un Accordo, che fu det-

to appunto « di regolamento delle questioni derivanti dalla risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 ». La conclusione di tale accordo si fece attendere fino al 2 ottobre 1956 e la ratifica da parte dei due parlamenti e lo scambio delle ratifiche avvennero un anno più tardi. Comunque, l'accordo è da tempo ormai divenuto esecutivo e giova ricordare che all'articolo 9, richiamandosi esplicitamente all'articolo 6 paragrafo I della risoluzione già citata delle Nazioni Unite, il Governo libico dichiara solennemente che « nessuna contestazione, anche da parte di singoli, potrà essere avanzata nei confronti delle proprietà di cittadini italiani in Libia, per fatti del Governo e della cessata Amministrazione italiana della Libia, intervenuti anteriormente alla costituzione dello Stato libico. Il Governo libico garantisce pertanto ai cittadini italiani proprietari di beni in Libia, nel rispetto della legge libica, il libero e diretto esercizio dei loro diritti ».

È invece risaputo — e le nostre rappresentanze sul posto possono confermarlo — che in pratica non sono stati affatto rispettati, almeno in Cirenaica, i diritti e gli interessi dei cittadini italiani, ai quali non è per nulla consentito, per esempio, il libero e diretto esercizio delle loro proprietà agricole. A nessun proprietario è stato concesso di soggiornare in Cirenaica lungamente e con quelle garanzie di stabilità che in ogni paese civile si ritengono indispensabili per il libero e diretto esercizio dei diritti connessi con la proprietà. Né è stato possibile ai proprietari agricoli della Cirenaica di amministrare soddisfacentemente, sia pure da lontano, i propri beni: impossibile eseguire sfratti, migliorare i miseri fitti, far rispettare le più elementari norme di conduzione dei fondi.

Pertanto, a questi proprietari agricoli della Cirenaica non è rimasta, si può dire, altra possibilità che quella di vendere le loro proprietà. Ma vendere significa in questo caso svendere, perchè i prezzi sono scesi a livelli bassissimi, un po' per lo stato che abbiamo illustrato, ed un po' anche perchè la legge libica prescrive che le vendite si facciano sol-

tanto ai cittadini libici. In pratica poi gli acquirenti si restringono a un piccolo gruppo di maggiorenti cirenaici, i quali sono organizzati in modo tale da imporsi come vogliono ai venditori italiani. Si aggiunga che il libero trasferimento del denaro ricavato dalle vendite può farsi, a norma dell'Accordo Italo-Libico del 1956, soltanto entro il termine ristrettissimo di quattro anni, e si comprenderà in quale penosa condizione si trovino i proprietari agricoli italiani in Cirenaica. Essi sono tali solo di nome, mentre di fatto sono degli espropriati. Hanno perciò pieno diritto ad un risarcimento, ed è giusto che lo ricevano al più presto, poichè ormai da 16 anni sono soggetti al danno del lucro cessante. Pertanto, la presente proposta prevede che il risarcimento, ancorchè sia dovuto logicamente dalla Libia, venga corrisposto, quasi in forma di anticipazione, dallo Stato italiano. Lo Stato italiano, poi, potrà richiedere alla Libia il rimborso delle somme spese, garantendosi sulle somme che a sua volta deve alla Libia, in esecuzione delle clausole economiche dello Accordo Italo-Libico del 1956.

* * *

L'indennizzo proposto è di lire 250.000 e di lire 200.000 per ettaro rispettivamente per le aziende di zone definite « ottime » e « buone » dal punto di vista agrario, sia che si tratti di proprietà sottoposte al vincolo della clausola risolutiva, o di proprietà assolute.

Per quanto riguarda le proprietà sottoposte al vincolo della clausola risolutiva, si precisa che l'indennizzo è transattivo e include quindi sia le quote ancora da versare dal concessionario a saldo del prezzo d'acquisto, sia i lavori di bonifica e di avvaloramento in genere da lui compiuti e sottoposti al contributo dello Stato.

L'indennizzo proposto è relativamente modesto, se lo si consideri in rapporto alle quotazioni praticate a suo tempo dall'Ente per la colonizzazione della Libia, tantopiù che queste quotazioni erano a loro volta inferiori a quelle praticate dai privati. D'altra parte, l'indennizzo unitario proposto, viene

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pagato integralmente solo alle aziende minori, mentre alle altre aziende viene pagata una percentuale decrescente in proporzione al crescere della estensione. In questo modo si garantisce anche un indennizzo quanto più possibile adeguato all'entità della valorizzazione conseguita, poichè è noto che nelle aziende maggiori si è avuta una valorizzazione meno intensa.

Il presente disegno di legge non contempla i danneggiamenti, le asportazioni, i saccheggi, le distruzioni parziali e totali avvenuti per effetto di guerra, ai quali provvede a parte la legge n. 968 del 27 dicembre 1953.

L'ammontare della spesa relativa al presente provvedimento non è prevedibile con esattezza, ma non dovrebbe superare comunque i tre miliardi di lire. Si tratta di un importo assai inferiore a quello richiesto dalle singole leggi fino ad ora emanate per il ristoro dei danni e delle perdite subite da categorie similari, ed anche per questo motivo il provvedimento in esame dovrebbe essere senz'altro approvato: tanto più, ripetiamo, che la maggior parte della spesa dovrebbe

essere poi rimborsata dalla Libia. A garanzia di tale rimborso, l'Italia dovrebbe infatti rivalersi sulle somme da essa dovute alla Libia in esecuzione delle clausole dell'Accordo Italo-Libico del 1956.

Il pagamento degli indennizzi accordati a norma del presente provvedimento verrà eseguito con le disponibilità del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi col trattato medesimo.

Quali titoli giustificativi delle domande di indennizzo sono ritenuti validi i certificati rilasciati dagli uffici fondiari della Cirenaica. Qualora l'interessato non possa procurarsi il certificato fondiario, sarà ammesso invece di esso un atto notorio steso dal Pretore o dal Notaio alla presenza dell'interessato stesso e di quattro testi del luogo ove si trova il bene da indennizzare, da cui risulti il possesso utile del bene stesso. Il Governo italiano è invitato a facilitare il rilascio dei titoli da parte delle competenti autorità libiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai privati cittadini italiani, già titolari di concessioni agricole in Cirenaica, le quali siano ritornate alla Libia senza corrispettivo in esecuzione dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, verrà liquidato e corrisposto un indennizzo per la perdita subita.

Ai privati cittadini italiani, titolari di proprietà agricole in Cirenaica, i quali, dopo lo scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-libico già citato, non abbiano potuto esercitare e non possano tuttora esercitare, in conseguenza della situazione locale e di atti del Governo libico, il materiale godimento e la diretta disponibilità dei propri beni, verrà liquidato e corrisposto un indennizzo per i danni subiti.

Ai titolari di proprietà agricole di cui al precedente comma, l'indennizzo verrà liquidato e corrisposto a condizione che gli interessati rilascino dichiarazione notarile con cui cedono i loro diritti allo Stato italiano e si impegnino a versare allo stesso le somme eventualmente esatte o che si rendessero esigibili in relazione ai diritti stessi.

Il Governo italiano negozierà con quello libico una ragionevole sistemazione definitiva dei beni ad esso trasferiti in virtù del comma precedente, incamerando a proprio beneficio gli eventuali utili della sistemazione stessa.

Sono soggetti ad indennizzo sia i beni delle persone fisiche che di quelle giuridiche.

Art. 2.

L'indennizzo sarà liquidato e corrisposto, sia ai concessionari che ai proprietari, nella misura di lire 250.000 per ettaro per le zone migliori dal punto di vista agrario, definite « ottime » e nella misura di lire 200.000 per le altre zone, definite « buone ».

La classificazione delle zone agrarie agli effetti del precedente comma, sarà affidata all'Istituto agronomico per l'oltremare.

Art. 3.

Per i primi 100 ettari, l'indennizzo verrà corrisposto integralmente. Dai 101 ettari in poi, invece, l'indennizzo verrà corrisposto percentualmente, nelle misure seguenti:

dai 101 ai 200 ettari, nella misura del 75 per cento;

dai 201 ai 500 ettari, nella misura del 50 per cento;

dai 501 ai 4.000 ettari, nella misura del 25 per cento;

oltre i 4.000 ettari, nella misura del 10 per cento.

Art. 4.

Gli indennizzi verranno corrisposti in unica soluzione solo se l'importo non supera lire 10 milioni, altrimenti verranno corrisposti in più soluzioni, e precisamente:

in due semestralità, se supera lire 10 milioni, e non lire 20 milioni;

in quattro semestralità, se supera lire 20 milioni, e non lire 40 milioni;

in sei semestralità, se supera lire 40 milioni, e non lire 80 milioni;

in dieci semestralità, se supera lire 80 milioni, e non lire 120 milioni;

in venticinque semestralità, se supera lire 120 milioni, e non lire 250 milioni;

in quaranta semestralità, se supera lire 250 milioni.

Art. 5.

Le domande d'indennizzo, corredate dei prescritti documenti giustificativi, dovranno essere presentate, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, anche

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per tramite dell'Intendenza di finanza nella cui giurisdizione l'interessato ha la residenza.

Sono considerati titoli giustificativi validi i certificati rilasciati dai competenti uffici fondiari della Cirenaica.

Il richiedente che non fosse in grado di produrre i certificati di cui al precedente comma, potrà supplire con un atto da cui risulti il possesso utile dei beni cui si riferisce la propria domanda di risarcimento: a tal fine sarà considerata valida una dichiarazione giurata resa al Pretore o a un Notaio dalla parte interessata e da quattro testi del luogo in cui è sito il bene in questione.

Art. 6.

I risarcimenti vengono deliberati da un'apposita Commissione composta come segue:

- di un Consigliere d'appello, presidente;
- di un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- di un rappresentante del Ministero del tesoro;
- di quattro funzionari provenienti dall'Amministrazione dell'Africa italiana, di cui 2 del ruolo di governo e due del ruolo tecnico coloniale (agrario);
- di tre rappresentanti delle categorie interessate, designati dalla Presidenza del Consiglio.

Nel designare i membri della Commissione, le amministrazioni interessate e la Presidenza del Consiglio provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta e in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Gli emolumenti da corrispondere ai membri della commissione verranno stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto.

La Commissione è autorizzata a sentire gli interessati, che possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove. La Com-

missione è autorizzata altresì a compiere, ove occorre, i necessari accertamenti.

Avverso le deliberazioni della Commissione, è ammesso, entro la data di 60 giorni dalla notifica dei relativi provvedimenti, ricorso al Ministero del tesoro, il quale provvede in via definitiva.

Art. 7.

Gli atti occorrenti per il conseguimento degli indenizzi, sono esenti da tasse di bollo e imposte di registro.

Le somme ottenute dagli interessati a titolo di indennizzo non si considerano reddito agli effetti della imposta di ricchezza mobile, e sono esenti dalla imposta generale sull'entrata. Le somme predette non concorrono, inoltre, alla determinazione del patrimonio imponibile e della relativa aliquota ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e dell'imposta straordinaria proporzionale se trattasi di società ed enti morali.

Art. 8.

All'onere derivante dal pagamento degli indenizzi previsti dalla presente legge, sarà provveduto a carico delle disponibilità del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi col trattato medesimo.

All'onere relativo al funzionamento della Commissione di cui all'art. 6, sarà provveduto da parte del Ministero del tesoro con stanziamento in appositi capitoli del suo bilancio per ogni esercizio finanziario, a cominciare da quello che avrà inizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento degli impegni da essa derivanti.